

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 766 del 09 aprile 2021 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa è stata compromessa dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo 02 - 05 ottobre 2020 nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese (contributo di immediato sostegno alla popolazione – cfr. c. 3, art. 3. OCDPC 766/21)

PREMESSA

Le presenti modalità tecniche, elaborate in attuazione dell'art. 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 766 del 09 aprile 2021 (GU Serie Generale n. 92 del 17-04-2021), sono inerenti alla gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione, le cui abitazioni principali, abituali e continuative sono state direttamente interessate dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo 02 - 05 ottobre 2020 nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese (art.25, comma 2, lettera c, del d.lgs 1/2018).

I contributi sono riconosciuti dal Commissario delegato dell'OCDPC 766/21 nella figura del Direttore Generale Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia, nominato ai sensi dell'art.1 della suddetta OCDPC, in base alle modalità stabilite nel presente documento, redatto secondo quanto previsto dall'OCDPC 766/2021 e alle indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile con comunicazione trasmessa alle Regioni in occasione di precedenti ordinanze di protezione civile in data 1/12/2018 con protocollo n°DIP/0069326 e ora raccolte in una Circolare del Commissario delegato in merito alla riconoscizione degli ulteriori fabbisogni, resa disponibile sul sito di Regione Lombardia nell'apposita sezione relativa alle ordinanze.

I contributi in oggetto sono a favore dei cittadini le cui abitazioni principali, abituali e continuative siano situate in uno dei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all'OCDPC 766/2021, che abbiano già presentato al Comune di competenza il *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*, il cui modulo è stato inviato ai Comuni nei giorni successivi alla pubblicazione dell'OCDPC n. 766/21 da parte degli Uffici Territoriali Regionali, sulla base delle segnalazioni effettuate dai Comuni stessi tramite l'applicativo Raccolta Schede Danni (Ra.S.Da.).

Soggetto gestore delle domande di contributo è il Commissario Delegato per l'attuazione dell'OCDPC n. 766/2021.

Il Commissario Delegato, nel limite massimo complessivo delle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2021 di € 4.069.000,00, ha trasmesso al Capo del Dipartimento di Protezione Civile il piano degli interventi, comprensivo dell'elenco dei soggetti che ogni Comune ha provveduto a comunicare all'Ufficio Territoriale Regionale di competenza mediante invio della tabella riepilogativa contenente i soggetti che hanno presentato il suddetto *Modulo B1* al protocollo comunale nei termini previsti.

Il Commissario delegato con proprio atto n. 10735 del 21/07/2022 ha preso atto dell'approvazione del Capo del Dipartimento di Protezione Civile ed individuato l'importo massimo concedibile per ogni soggetto in virtù di quanto trasmesso dai Comuni, individuando col medesimo atto i comuni quali soggetti deputati all'istruttoria finalizzata all'effettivo riconoscimento e determinazione del contributo secondo quanto contenuto nelle presenti Modalità tecniche.

SOMMARIO

PREMESSA	1
1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
2 FINALITA' DEL CONTRIBUTO, BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	3
2.1 Finalità del contributo	3
2.2 Beneficiari	3
3 PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO	3
3.1 Termini e modalità di presentazione della documentazione ad integrazione alla domanda	3
3.2 Documentazione obbligatoria per verifica dell'ammissibilità	4
3.3 Altra documentazione necessaria per l'istruttoria	4
3.4 Ricezione da parte del Comune competente	5
4 INTERVENTI FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO	5
4.1 Beni distrutti o danneggiati e tipologia di danni ammissibili a contributo	5
4.2 Modalità di determinazione del contributo	6
4.3 Tipologie di danno escluse e non ammissibili a contributo	6
5 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA	6
5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	6
5.2 Istruttoria di ammissibilità	7
5.3 Cause di inammissibilità	8
5.4 Criteri di determinazione del contributo massimo concedibile	8
5.5 Controlli	8
5.6 Decadenza dal contributo	9
6 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	9
6.1 Conclusione dell'istruttoria	9
6.2 Erogazione del contributo al beneficiario	9
7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	9
7.1 Finalità del trattamento dei dati personali	10
7.2 Modalità del trattamento dei dati	10
7.3 Titolare del Trattamento	10
7.4 Responsabile della Protezione dei dati (RPD)	10
7.5 Comunicazione e diffusione dei dati personali	10
7.6 Tempi di conservazione dei dati	10
7.7 Diritti dell'interessato	11

ALLEGATO 1P – Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

ALLEGATO 2P – Modello per la dichiarazione del proprietario/comproprietario di rinuncia al contributo

ALLEGATO 3P – Modello per il conferimento di delega da parte dei comproprietari

ALLEGATO 4P – Modello per il conferimento di delega da parte dei condomini

ALLEGATO 5P – Modello per l'autorizzazione del proprietario al ripristino dei beni mobili

MODULO 1P – Attestazione di verifica lavori eseguiti e documenti contabili

1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 107;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 422 e commi da 423 a 428;
- Delibera del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021 *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese.”* (GU Serie Generale n. 82 del 06-04-2021);
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 766 del 09 aprile 2021 *“Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese.”* (GU Serie Generale n. 92 del 17-04-2021);
- Comunicazione del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 1° dicembre 2018 prot. N°DIP/0069326;
- Delibera del Consiglio dei ministri 10 novembre 2021 *“Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese”* (G.U. Serie Generale n. 282 del 26-11-2021);
- Delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, *“proroga, per dodici mesi, lo stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese”*.

2 FINALITA' DEL CONTRIBUTO, BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Finalità del contributo

I contributi di cui ai presenti criteri sono finalizzati ad attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari le cui abitazioni principali, abituali e continuative risultino essere state compromesse nella loro integrità funzionale a causa degli eventi calamitosi occorsi tra il 2 e il 5 ottobre 2020 nel territorio delle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese.

2.2 Beneficiari

Possono accedere al contributo i cittadini che avevano dimora principale, abituale e continuativa nei comuni interessati dagli eventi calamitosi occorsi tra il 2 e il 5 ottobre 2020 al momento dell'evento calamitoso e che hanno conservato tale dimora al momento di presentazione del *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*, entro il termine fissato dal Comune e comunque antecedente alla data di trasmissione della tabella riepilogativa dei richiedenti il contributo da parte del Comune all'Ufficio Territoriale Regionale di competenza.

3 PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

3.1 Termini e modalità di presentazione della documentazione ad integrazione della domanda

La documentazione ad integrazione del *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*, precedentemente depositato al Protocollo comunale, può essere presentata con le seguenti modalità:

- on-line, attraverso l'invio di tutti gli allegati richiesti alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di competenza;
- mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Comune di competenza;
- presentazione al Protocollo Comunale.

Gli allegati presentati dai soggetti privati potranno essere firmati digitalmente, se inviati tramite PEC, utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per informazioni consultare: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>), ovvero manualmente, allegando copia del documento di identità. Qualora l'integrazione venga inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata al Protocollo comunale i moduli dovranno essere sottoscritti dal richiedente e i documenti dovranno essere presentati in copia conforme all'originale.

La documentazione integrativa al *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*, deve essere presentata **entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del Decreto del Commissario Delegato che approva le presenti Modalità tecniche**.

Per accedere al contributo per l'immediato sostegno alla popolazione **è necessario**:

- 1) aver compilato e sottoscritto la sezione 2 del *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*,
- 2) presentare i documenti riportati al successivo capitolo 4.

Non sono ammissibili documenti presentati in modalità diversa da quella prevista dal presente paragrafo.

Il Comune competente, in qualità di ente istruttore, potrà richiedere eventuali integrazioni in sede di istruttoria, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal richiedente il contributo oppure ad altro indirizzo indicato dallo stesso presso il quale il Comune possa notificare la richiesta. Le integrazioni dovranno essere fornite entro un termine fissato dal Comune, in ogni caso non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda sarà dichiarata inammissibile qualora i documenti richiesti ad integrazione siano necessari per verificare l'ammissibilità a contributo. Di tale definitivo esito verrà data comunicazione da parte del Comune, in qualità di ente istruttore, al soggetto interessato, tramite indirizzo PEC oppure notifica all'indirizzo da questi indicato nella domanda, e al Commissario Delegato, all'indirizzo di posta certificata territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it.

3.2 Documentazione obbligatoria per verifica dell'ammissibilità

I soggetti beneficiari definiti al paragrafo 2.2, per accedere al contributo di immediato sostegno alla popolazione, devono presentare, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 3.1, la seguente documentazione:

- 1) Allegato 1P;
- 2) copia del *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione* con relativa data e numero di protocollazione presso il Comune.

La mancanza di uno dei documenti presenti in questo paragrafo rende inammissibile la pratica; il Comune può richiederne integrazione come descritto al precedente paragrafo 3.1.

3.3 Altra documentazione necessaria per l'istruttoria

Alla documentazione obbligatoria, citata nel precedente paragrafo 3.2, può accompagnarsi, ove prevista, la seguente ulteriore documentazione:

- 1) a corredo della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 (Allegato 1P):
 - a) Modello per la dichiarazione di autorizzazione del proprietario al ripristino dell'immobile e di rinuncia al contributo del comproprietario (Allegato 2P), qualora il richiedente non sia proprietario dell'immobile;
 - b) Modello per il conferimento di delega degli altri comproprietari (Allegato 3P), qualora il richiedente non sia proprietario al 100% dell'immobile;
 - c) Modello per il conferimento di delega da parte dei condomini (Allegato 4P), quando il contributo è chiesto con riferimento a parti comuni del condominio;
 - d) Modello per l'autorizzazione del proprietario al ripristino dei beni mobili (Allegato 5P), qualora il richiedente non sia proprietario degli arredi o dei beni mobili;
 - e) verbale dell'assemblea condominiale che autorizza l'amministratore a presentare domanda di contributo per il ristoro dei danni subiti da parti comuni del condominio ad uso residenziale;
 - f) polizza/e assicurativa/e, in presenza di indennizzi assicurativi finalizzati al ripristino dei danni oggetto della richiesta;
 - g) copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazione, in presenza di indennizzi assicurativi finalizzati al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
 - h) copia della documentazione attestante l'indennizzo assicurativo non ancora percepito, in presenza di indennizzi assicurativi finalizzati al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
 - i) domanda di richiesta di contributo ad altro ente pubblico, protocollata, finalizzata al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
 - j) idonea documentazione attestante l'importo e il titolo di contributo corrisposto da ente pubblico, in presenza di domanda di contributo finalizzata al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;

k) copia della documentazione attestante il contributo deliberato, e non ancora percepito, da ente pubblico, in presenza di domanda di contributo finalizzata al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;

2) copia del documento di identità del richiedente;

3) computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori, nel caso siano stati eseguiti lavori edilizi;

4) documentazione valida ai fini fiscali relativa a lavori e/o agli acquisti eseguiti, in riferimento alla misura di cui all'art. 25, comma 2, lettera c, del d.lgs. 1/2018;

5) materiale fotografico documentante i danni subiti e il loro ripristino;

6) altri file utili all'istruttoria (specificandone il contenuto).

3.4 Ricezione da parte del Comune competente

Una volta trasmessa la documentazione da parte del soggetto richiedente, nelle modalità indicate al precedente paragrafo 3.1, il Comune ricevente provvede alla protocollazione di quanto ricevuto ed alla verifica della presenza degli allegati obbligatori di cui al paragrafo 3.2, successivamente procede all'istruttoria della pratica, con l'obiettivo di verificarne l'ammissibilità e determinarne il contributo.

4 INTERVENTI FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

4.1 Beni distrutti o danneggiati e tipologia di danni ammissibili a contributo

Condizioni necessarie per l'accesso al finanziamento di cui all'art. 3, comma 3, dell'OCDPC n. 766 del 09 aprile 2021 sono che:

- 1) sussista il nesso di causalità diretta tra danni subiti e gli eventi meteorologici ai quali si riferisce la Dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese”, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 82 del 06-04-2021;
- 2) la descrizione del danno e la quantificazione della stima economica per il ripristino siano contenuti nel *Modulo B1 - Riconoscimento dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*;
- 3) gli interventi relativi alle spese di cui al precedente punto 3), opportunamente descritti nel *Modulo B*, sopra citato, siano stati eseguiti entro la data del 9 novembre 2021.

Le misure di cui all'art. 3, comma 3, OCDPC n. 766 del 09 aprile 2021 sono rivolte ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale; pertanto, si ritengono ammissibili gli interventi realizzati sia su edifici residenziali sia sulle parti comuni degli stessi, che sianovolti al ripristino di:

- elementi strutturali;
- finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisorie in genere);
- serramenti interni ed esterni;
- impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari) ed elettrico, per allarme, citofonico, di rete dati LAN;
- ascensore e montascale;
- arredi della cucina (compresi gli elettrodomestici) e della camera da letto.

4.2 Modalità di determinazione del contributo

Sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili al precedente paragrafo 4.1.

La quantificazione del contributo, a fronte della richiesta avanzata, può essere determinata conteggiando tutte le voci relative agli interventi ammissibili per l'immediato sostegno alla popolazione, sino al concorrere dei massimali previsti all'art. 3, comma 3, dell'OCDPC n. 766 del 09 aprile 2021, pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Qualora il conteggio superi tali massimali, il beneficiario individua quali tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza potranno essere ristorati con il contributo percepito e ne dà tempestiva comunicazione al Comune (ente attuatore) che provvede ad allegare alla rispettiva pratica la distinta degli interventi oggetto del contributo assegnato per l'immediato sostegno alla popolazione, al fine di non essere considerati per un eventuale successivo contributo.

Nel caso in cui l'avente diritto abbia usufruito di altri contributi pubblici o privati e/o **di coperture assicurative** per gli stessi interventi e per le stesse misure, considerate tra quelle ammissibili, riportate nella propria istanza, il contributo potrà essere corrisposto solo per la parte eccedente la copertura assicurativa medesima o il contributo da altro ente ricevuto.

Gli interventi che non sono contenuti nel Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione NON saranno considerati ammissibili al contributo oggetto dei presenti criteri.

4.3 Tipologie di danno escluse e non ammissibili a contributo

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento:

- a) le pertinenze all'immobile contigue o meno;
- b) le aree e i fondi esterni al fabbricato;
- c) i fabbricati (o loro porzioni), realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità dagli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi.

5 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria è svolta dal Comune in qualità di soggetto attuatore.

La procedura istruttoria è effettuata successivamente alla ricezione della documentazione integrativa al *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione* pervenuta al Comune entro i termini previsti al paragrafo 3.1.

Nei 30 giorni successivi, decorrenti dalla data di presentazione della domanda da parte del soggetto richiedente, il Comune procede a completare il procedimento, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini per la richiesta di integrazioni.

L'iter procedimentale delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- a) istruttoria di ammissibilità:
 - verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità del richiedente, con esame delle cause di inammissibilità della domanda,
 - verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata,
 - determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e delle spese sostenute,
- b) istruttoria di determinazione del contributo effettivamente erogabile per le sole spese sostenute e ritenute ammissibili:
 - calcolo dell'effettivo contributo erogabile, al netto di eventuali altri contributi e/o rimborsi assicurativi e nel rispetto del massimale previsto dall'art.3 dell'OCDPC 766/2021 e indicati al paragrafo 4.2.

L'istruttoria di determinazione è svolta solo se l'istruttoria di ammissibilità ha esito positivo.

Al fine di procedere alla verifica di ammissibilità delle spese sostenute ed alla determinazione del contributo erogabile, l'ufficio tecnico comunale procede ad effettuare un sopralluogo per verificare:

- la sussistenza del nesso di causalità tra evento e danni;
- i danni accertati mediante campagna fotografica da esibire da parte del richiedente il contributo;
- il ripristino dei danni realizzato in conformità con quanto contenuto nel suddetto *Modulo B1* e nelle fatture quietanzate e consegnate.

Di detto sopralluogo il tecnico comunale redigerà opportuno verbale, evidenziando il constatato nesso di causalità tra evento e danni, nonché descrivendo dettagliatamente l'intervento eseguito al fine di consentire la permanenza degli occupanti nell'abitazione danneggiata dagli eventi calamitosi del periodo 2 - 5 ottobre 2020. Tale verbale sarà parte integrante della relazione istruttoria.

5.2 *Istruttoria di ammissibilità*

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di contributo, secondo i termini e le modalità stabiliti al paragrafo 3.1 delle presenti modalità tecniche;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata;
- la completezza e correttezza della documentazione eventualmente chiesta ad integrazione dal Comune;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti previsti al paragrafo 2.2;
- la conformità dell'immobile all'ultima pratica edilizia agli atti del Comune, nonché all'accatastamento.

Al fine di determinare l'effettiva ammissibilità, essi possono procedere ad acquisire informazioni presso altri uffici comunali e/o altri enti pubblici, ovvero mediante richiesta di integrazione all'interessato, al quale deve essere indicato un termine non superiore a 10 giorni entro cui dare riscontro, pena la decadenza al contributo per l'immediato sostegno alla popolazione.

Decorso inutilmente il termine di cui al precedente capoverso per la trasmissione delle integrazioni richieste, la domanda sarà dichiarata inammissibile. Il Comune darà immediata comunicazione dell'esito definitivo al soggetto interessato e al Commissario Delegato, rispettivamente al recapito indicato dal richiedente nella domanda (tramite PEC, se indicata, o raccomandata con ricevuta di ritorno) e all'indirizzo territorio_protezionecivile@pec.regionelombardia.it.

Relativamente al contributo per l'immediato sostegno alla popolazione è necessario che il Comune accerti che:

- 1) che l'immobile oggetto di richiesta di contributo sia sito in un comune in cui si siano verificati gli eventi calamitosi del periodo 2 – 5 ottobre 2020;
- 2) che esista nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici avversi verificatisi nel periodo 2 – 5 ottobre 2020;
- 3) che l'immobile oggetto dell'istanza sia effettivamente abitazione principale, abituale e continuativa del richiedente e del suo nucleo familiare;
- 4) la composizione del nucleo familiare afferente all'immobile oggetto di contributo;
- 5) che nessun altro soggetto del nucleo familiare abbia inoltrato richiesta di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione sul medesimo immobile;
- 6) che sia stato presentato il *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione* al Comune di appartenenza entro il termine fissato dal Comune stesso e, comunque, antecedente alla trasmissione della tabella riepilogativa da parte del Comune all'Ufficio Territoriale Regionale di competenza;
- 7) che l'immobile sia di proprietà ovvero, in caso di proprietà differente rispetto a quella del soggetto richiedente, sia stata allegata alla domanda di contributo l'autorizzazione al ripristino dell'immobile da parte del proprietario stesso o di tutti i comproprietari;
- 8) che i beni mobili, per cui è richiesto ristoro, siano di proprietà del richiedente, ovvero la domanda di contributo sia corredata di autorizzazione al ripristino degli arredi da parte del/i proprietario/i;
- 9) che l'immobile oggetto di richiesta di contributo non sia realizzato in tutto o in parte in violazione delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in difformità dai titoli edilizi, fatte salve eventuali sanatorie;
- 10) che il danno ristorato sia esplicitamente contenuto nel *Modulo B1* sopracitato;
- 11) che sia stato sottoscritto l'Allegato 1P.

Non sarà considerata ammissibile la domanda per la quale non siano verificati i requisiti sopra elencati e quanto altro previsto dalla normativa di riferimento di cui al paragrafo 1.

5.3 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- la mancata presentazione della *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione* e la mancata compilazione e sottoscrizione della sezione 2 del suddetto *Modulo B1*;
- la presentazione della domanda da parte di un soggetto differente rispetto a quelli indicati al paragrafo 2.2;
- la mancata presentazione e/o incompletezza dei documenti obbligatori per ammissibilità di cui al paragrafo 3.2, anche a seguito della richiesta di eventuale integrazione;
- la presentazione al Comune della *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione* successivamente al termine di cui al paragrafo 2.2;
- la mancata presenza degli interventi oggetto del presente contributo nella *Modulo B1* suddetto;
- l'esecuzione degli interventi oggetto del presente contributo in data successiva al 9 novembre 2021.

La sussistenza di anche una sola delle suddette cause di non ammissione al beneficio inibisce la determinazione del contributo concedibile e, pertanto, non viene dato seguito all'istruttoria. Della constata inammissibilità sarà data comunicazione al Commissario Delegato e all'interessato, all'indirizzo di posta elettronica certificata (se indicato nella domanda) o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

5.4 Criteri di determinazione del contributo massimo concedibile

Tutte le domande di contributo che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2, accederanno alla fase di **determinazione del contributo massimo concedibile**, che sarà calcolato secondo le modalità di cui al paragrafo 4.2.

Ai fini dell'effettiva erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno presentare al Comune le relative attestazioni di spesa (fatture per lavori, forniture e servizi; fatture di lavori e scontrini fiscali parlanti), dettagliate ed intestate al titolare del beneficio e la tracciabilità del pagamento avvenuto

5.5 Controlli

Il Comune, in qualità di soggetto attuatore procede al controllo a campione, avendo individuato i beneficiari mediante sorteggio, nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo, per verificare la veridicità, anche con sopralluoghi in loco, di quanto contenuto nelle domande di contributo, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli interessati, nonché della documentazione allegata alla domanda. Il Comune procede, inoltre, al controllo in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Dell'esito dei predetti controlli, il Comune darà atto al Commissario Delegato.

L'esito dei controlli potrà determinare, in caso di esito negativo:

- la rideterminazione del contributo massimo ammissibile;
- la decadenza dal contributo.

In caso di esito negativo del controllo, il Comune provvede, entro 10 giorni dalla data di conclusione dello stesso, a darne comunicazione all'interessato.

Nel trasferimento ai Comuni dell'ammontare complessivo per la liquidazione dei contributi ai beneficiari, sarà considerato l'eventuale importo rideterminato ai sensi del presente paragrafo.

Regione Lombardia può procedere, anche successivamente alla liquidazione del contributo, ad effettuare controlli a campione.

5.6 Decadenza dal contributo

Sono causa di decadenza del contributo:

- la mancata presentazione al Comune, entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione, di tutta la documentazione attestante l'ottenimento di altro indennizzo o contributo effettivamente percepiti in una fase successiva alla presentazione della domanda di contributo, che non poteva quindi essere allegata in sede di presentazione della domanda stessa o dell'eventuale integrazione;

- il trasferimento della proprietà dopo la presentazione della domanda di contributo;
- l'esito negativo dei controlli.

6 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

6.1 *Conclusione dell'istruttoria*

Il Comune, dopo aver concluso tutte le istruttorie relative alle pratiche di richiesta di contributo per immediata ripresa dell'attività entro il termine di cui al paragrafo 5.1, nell'arco del quale deve anche provvedere ad eseguire i controlli di cui al paragrafo 5.6, trasmette immediatamente al Commissario Delegato: Il MODULO 1P relativo a ciascuna pratica, in cui il responsabile del procedimento del Comune attesta l'effettivo importo del contributo per l'immediato sostegno alla popolazione erogabile.

Il Commissario Delegato, ricevuti i MODULO 1P, di cui sopra, con la determinazione degli importi erogabili, provvede con proprio decreto a trasferire ai Comuni l'importo complessivo da erogare ai beneficiari.

6.2 *Erogazione del contributo al beneficiario*

Entro 30 giorni all'effettivo trasferimento delle risorse alla Tesoreria Unica Comunale, il Comune eroga ai beneficiari il contributo commisurato alle relative attestazioni di spesa presentate e riportato nel rispettivo MODULO 1P, che in ogni caso **non** può essere superiore al contributo massimo concedibile individuato per il beneficiario dal decreto del Commissario n. 10735 del 21/07/2022 pubblicato sul BURL il giorno 01/08/2022.

Il Comune, dopo aver erogato il contributo all'ultimo beneficiario, e comunque entro il 31 gennaio 2023, invia una relazione conclusiva delle attività e la tabella finale al Commissario Delegato con indicato l'atto di erogazione del contributo al beneficiario, provvedendo a restituire eventuali risorse economiche non erogate contestualmente alla comunicazione in autotutela dell'eventuale calcolo errato. Tali somme vanno restituite al Commissario Delegato OCDPC 766/2021 presso Banca d'Italia sezione tesoreria territoriale di Milano conto di contabilità speciale n°6266, avente la seguente causale: restituzione somma non liquidata a favore dei beneficiari - lettera c, art.25 d.lgs. 1/2018.

PER TUTTO QUANTO NON ESPlicitato nelle presenti modalità tecniche, si rimanda ai contenuti dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 766 del 09 aprile 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 92 del 17 aprile 2021.

7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel presente paragrafo si riporta l'informativa relativa al trattamento dei dati personali che il richiedente ha fornito e fornisce per accedere ai contributi di primo sostegno alla popolazione ed alle attività economiche e produttive. In armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali UE/2016/679 del 27/4/2016, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, di seguito sono riportate informazioni che possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali sono trattati i dati personali, spiegando quali sono i diritti dei titolari dei dati personali trattati e come possono essere esercitati.

7.1 *Finalità del trattamento dei dati personali*

I dati personali acquisiti mediante la domanda presentata e i relativi allegati sono trattati al fine di concedere i contributi di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e di immediata ripresa delle attività economiche e produttive in seguito agli eventi calamitosi del periodo 02 - 05 ottobre 2020, come definito dall'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 766/2021, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 1/2018.

7.2 *Modalità del trattamento dei dati*

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

7.3 Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per quanto compete l'OCDPC n. 766/2021 e norme da cui discende e discendenti; è Regione Lombardia, nella persona del Commissario Delegato per Regione Lombardia dell'OCDPC 766/2021, con sede in Piazza città di Lombardia, 1 – Milano, per quanto concerne le attività connesse all'attuazione dell'OCDPC n. 766/2021 e poste in capo al Commissario Delegato dall'Ordinanza stessa; è il Comune territorialmente competente, individuato dal Commissario Delegato quale ente attuatore, per quanto concerne le attività connesse all'istruttoria e all'erogazione dei contributi ai beneficiari. Ogni titolare provvede a dare informativa di competenza ai soggetti interessati.

7.4 Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) per Regione Lombardia è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

7.5 Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati, quali in particolare il Dipartimento della Protezione Civile.

I destinatari dei dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare e dal contitolare.

I dati personali non saranno diffusi. Soltanto il l'identificato e il contributo riferiti al beneficiario saranno pubblicati sulla sezione web Amministrazione Trasparente di Regione Lombardia.

7.6 Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il tempo relativo al procedimento, così come declinato nell'OCDPC n. 766/2021, e successivamente per tempo illimitato per eventuale soddisfazione di richieste di accesso agli atti e controlli disposti in virtù della normativa vigente.

7.7 Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento 679/2016/UE, ove applicabili, nonché i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lettera B), che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le Richieste per l'esercizio dei propri diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica territorio_protezionecivile@pec.regionelombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo di Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 – Milano, all'attenzione del Commissario Delegato.

Il titolare dei dati personali, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.